

PUNTI DI VISTA

LABEONE GIURISTA MERIDIONALE.

Il profilo di Labeone giurista meridionale, per come è stato tratteggiato nel primo redazionale della nostra Rassegna, può darsi esiga qualche cenno di documentazione. Esclusivamente a ciò, ad un fine di materiale documentazione, tenderanno le poche righe che seguono, le quali altro non sono che l'equivalente dell'apparato di note che avrebbe dovuto accompagnare, a piè di pagina, il corsivo iniziale di *Labeo*.

1. Poco o nulla vi è da dire circa il punto della nazionalità di Labeone e del suo maestro Trebazio, che è praticamente indiscusso¹. Il nostro Labeone, Marco Antistio², figlio di un altro giureconsulto, Pacuvio Antistio Labeone, fu originario, se non nativo di Ligures Baebiani, o degli immediati dintorni³, ove possedette anche un fondo, il fondo Galliano⁴. Labeone sposò una Nerazia⁵, ch'era antenata del giureconsulto Nerazio Prisco e originava dalla vicina Saepinum⁶. A sua volta Trebazio Testa, il maestro di Labeone⁷, proveniva da un altro centro sannita, la città di Velia in Lucania⁸.

¹ Cfr. per tutti KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952) 28, 32 ss., 115 s. Ma v. anche le pagine sempre vive di PRINCE, *M. Antistius Labeo, Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit I* (1873) 7 ss. ² Cfr. tuttavia Ps. Acro in *Horat., Serm.* 1. 3. 82, che parla di Martius Antistius. ³ Sulla storia di Ligures Baebiani cfr. KUNKEL, cit. 34 nt. 72. ⁴ Cfr. Gell. 13. 12. 4 e sul punto KUNKEL, cit. 33 s. ⁵ Cfr. D. 34.2.32.6 (Paul. 2 ad Vitell.). *Labeo testamento suo Neratiae uxori suae nominatim legavit « vestem mundum muliebrem omnem ornamentaque muliebria omnia lanam linum purpuram versicoloria facta infectaque omnia »* rel. A questa attestazione di Paolo qualcuno (ad esempio, BREMER, *Iurispr. antehadr.* 2. 1. 13) non esita a ricollegare la notizia di I. 2. 25, secondo cui, dopo l'adesione di Augusto ai *codicilli* di L. Lentulo, « cum et Labeo codicillos fecisset, iam nemini dubium erat, quin codicilli iure optimo admitterentur ». Ma non c'era bisogno di un frammento di Paolo per ritenere che Labeone, come in genere tutti i cittadini romani, sia morto *testatus*; d'altra parte, D. 34.2.32.6 non parla affatto di *codicilli*, ma solo di *legata* e di *testamentum*. Per la retta interpretazione di I. 2. 25 i. f. cfr. GUARINO, *Isidoro di Siviglia e l'origine dei codicilli*, in *SDHI.* 10 (1944) 330 ss.

⁶ Cfr. KUNKEL, cit. 145, nonché particolarmente GROAG, in *PWRE.* 16. 2540. ⁷ Pomp. D. 1.2.2.47. ⁸ Cfr. KUNKEL, cit. 28. ⁹ Cfr., sul

2. Non è probabile che Labeone si sia formato, come giurista, a Roma. Vero è che di lui Pomponio asserisce che fu *auditor* quanto meno di Cascellio e di Tuberone⁹, ma è presumibile che la frequenza di questi, ed eventualmente di altri giuristi, sia avvenuta a titolo saltuario, e comunque quando già Labeone aveva cominciato ad operare come consulente. Di lui sappiamo, infatti, che cominciò a *respondere* in giovanissima età¹⁰ e dobbiamo credere che questa attività iniziale non si sia svolta a Roma, ma nei luoghi di origine, perchè erano i tempi agitati che seguirono alla morte di Cesare e perchè Pacuvio Labeone, che aveva fatto parte della congiura anticesariana, fu impegnato nella guerra civile, in cui finì per trovare anch'egli la morte¹¹. Se si tiene presente che il nostro Labeone morì prima del 22 ma non prima del 15 d. C.¹² e se dal 15 d. C. si risale indietro per una settantina d'anni, si trova che la nascita di Labeone avvenne intorno al 55 a. C.: il che significa, appunto, che nel periodo 44-40 a. C. Labeone viveva, evidentemente a riguardosa distanza dai Cesariani, gli anni della sua precoce formazione. A Roma Labeone dovette trasferirsi, a mio parere, solo in un secondo momento della sua giovinezza, e solo allora egli dovette dedicarsi a frequentare i più rinomati giureconsulti del tempo.

3. Il vero maestro di Labeone, colui che lo istruì in tutto e per tutto fu Trebazio¹³, ch'era già stato amico di Cesare, ed era passato ad essere amico e consigliere ascoltattissimo di Ottaviano¹⁴. Il mondo di Trebazio, a Roma, non era quello dello schivo Labeone; d'altronde, se questi si formò giovanissimo e fuori Roma, fa d'uopo credere che i suoi contatti da allievo a maestro con Trebazio si siano avuti in quei tempi e in quelle condizioni ambientali. E' solo una suggestione, d'accordo, ma richiama la nostra ipotesi la notizia di un caso pratico, di cui si occuparono e Trebazio e Labeone: un caso relativo a vino meridionale, di Sorrento¹⁵. Che poi Labeone si ritirasse nei suoi possedimenti del Sannio a studiare, è congettura imposta dalla citata notizia relativa al fondo Galliano¹⁶ e dalla notissima attestazione di Pomponio¹⁷, secondo cui egli « *totum annum ita diviserat, ut Romae sex menses cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret* ».

4. Resta da giustificare la « meridionalità » di Labeone dal punto di

punto, KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur*² (1912) 155 nt. 8 (a proposito delle parole « *hos omnes audivit* » in Pomp. D. 1.2.2.47).

¹⁰ Gell. 13.10.1. ¹¹ Cfr. BREMER, cit. I. 271 s. ¹² BREMER, cit. 2.1.9. Il 775/22 fu l'anno della morte di Capitone, di cui si sa che morì dopo Labeone. ¹³ Pomp. D. 1.2.2.47: « *Antistius Labeo ... omnes hos audivit, institutus est autem a Trebatio* ».

¹⁴ Cfr. per tutti KUNKEL, cit. 28. ¹⁵ D. 33.6.16 pr. (Iavol. 3 post. Lab.). *Qui vinum Surrentinum in urnalibus habebat diffusum, is[tibi]vinum legaverat in amphoribus [omne] <conditum>. illud quoque vinum, quod in urnalibus fuisset, legatum esse Labeo et Trebatius responderunt*. Per le correzioni segnate, cfr. BESELER, in *T.* 8 (1928) 306. ¹⁶ Retro n. 1. ¹⁷ D. 1.2.2.47. ¹⁸ Gell. 4.2.12.

vista spirituale, cioè dal punto di vista del « carattere ». E qui occorre un po' fidarsi in chi meridionale è e si sente (meridionale, dico, con riferimento ad un valore che ricorre in ogni paese del mondo, o quasi): occorre fidarsi in lui e credergli (fidarsi e credere in un meridionale), se vi dice che egli e i suoi simili sono fatti generalmente così. In particolare, per quel che concerne i meridionali d'Italia, si guardi, per convircersene, a un prototipo illustre, Benedetto Croce. Croce, con i suoi innumeri pregi ed i suoi moltissimi difetti, rimarrà nel cuore di tutti i meridionali d'Italia, quale che sia la loro fede religiosa o politica, come un esempio luminoso di quel ch'essi sono o tendono ad essere.

Tornando a Labeone, il suo umore spesso, anche troppo, faceto è attestato, ad esempio, da un notissimo responso riferito da Gellio¹⁸: « *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit, Labeo in causa esse redhibendi negavit: nam et magna (inquit) pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morborum sunt, et absurdum admodum est dicere, non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur* ». Chi tenga presente il concetto labeoniano di *morbis*¹⁹, (« *morbis est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriore* ») ben si rende conto del buon fondamento logico e giuridico di questa risposta: tuttavia, è innegabile che la formulazione e l'argomentazione stessa si presentano quasi ridicole, e comunque non castigate e misurate, come ci saremmo potuti aspettare²⁰. Scherzi del sangue meridionale, si creda.

Spirito aperto alle novità e remora di un saldo tradizionalismo di costumi. Come negare questa coesistenza, anzi questa fusione, di doti solo apparentemente opposte in Labeone?

Di lui giurista Pomponio²¹ afferma che, a differenza del contemporaneo Capitone²², « *ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit* »: giudizio che anche un minimo di esperienza delle dottrine labeoniane più che ampiamente conferma. Eppure, di lui uomo politico e di mondo Capitone, secondo Gellio²³, ebbe a dire « *agitabat hominem libertas quaedam nimia atque vecors, tamquam eorum* (scil.: *legum atque morum populi Romani*),

¹⁸ Riferito del pari da Gell. 4.2.3. ²⁰ E' opportuno ricordare che, sempre secondo l'attestazione di Gellio (20.1.13), Labeone non mancò di compiacersi di riferire la curiosa storiella del cavaliere Verazio: « *Labeo quoque vester in libris, quos ad duodecim tabulas conscripsit, ... inquit: L. Veratius fuit egregie homo improbus atque immani vecordia. is pro delectamento habebat, os hominis liberi manus suae palma verberare, eum servus sequebatur, ferens crumenam plenam assium: ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat. propterea (inquit) praetores postea hanc abolescere et relinqui censerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt* ». ²¹ D. 1.2.2.47.

²² « *Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat* ». ²³ Gell. 13.12.2 ²⁴ MARCHESI, *Storia della lett. latina* ⁵ 2. 56 s. ²⁵ « *Innovo* » =

divo Augusto iam principē et rem publicam obtinente, ratum tamen pensumque nihil haberet, nisi quod iussum sanctumque esse in Romanis antiquitatibus legisset ».

Come è noto, qualcuno ²⁴, speculando sul senso aureo del verbo « innovo » ²⁵, ha voluto negare il contrasto e rovesciare il senso della testimonianza di Pomponio su Labeone. Ma è uno sforzo vano, smentito dalle fonti relative all'opera di Labeone, e contro cui già si è schierato da tempo il Grosso ²⁶, seguito, tra gli altri, da me ²⁷. Anche come giureconsulto, Labeone, se non fu sempre un progressista (non lo fu sempre e ad ogni costo perchè si trattava di una persona di grande ingegno e di corrispondente equilibrio), non fu tuttavia mai un reazionario, nè vale ad appoggiare seriamente la sorprendente tesi contraria il linguaggio di Pomponio, che d'altronde non poteva avere, da arido giurista qual'era, la precisione stilistica di Cicerone ²⁸.

5. Labeone amò sopra tutto la libertà, e la difese e la esaltò col contegno e con l'opera di tutta la sua vita. Forse qualcuno dirà ch'egli, peraltro, non giunse a sacrificarsi per essa. Errore. Certo egli non morì, non immolò drammaticamente la vita per gli ideali di libertà civile che coltivava. Ma fece di più. Visse, e vivendo lottò, giorno per giorno, per la difesa della dignità umana contro l'oppressione politica, sia pur mascherata, di Augusto.

Parlò. Diciamolo pure, fece talvolta della maldicenza: « *memor libertatis, in qua natus erat, multa contumaciter adversus Caesarem dixisse et fecisse dicitur* » ²⁹. Ma non si espresse soltanto *contumaciter*, se è vero questo episodio narrato da Svetonio ³⁰: « *Antistius Labeo senatus lectione, cum vir virum legeret, M. Lepidum hostem olim eius (scil.: Augusti) et tunc exultantem legit, interrogatusque ab eo an essent alii digniores, suum quemque iudicium habere respondit* » ³¹. E comunque sta di fatto che seppe resistere, in omaggio ai propri principî, anche alle lusinghe del principe: « *noluit, cum offeretur ei ab Augusto consulatus, honorem suscipere* » ³². Forse questo rifiuto gli costò, tra l'altro, il *ius respondendi ex auctoritate*

rinnovo, riporto in vita. Cfr. FORCELLINI, *Lexicon ahl.* ²⁶ In *Atti Accad. Torino* 78 (1942-43) estr. 5 s. Testi giuridici in cui « innovo » ha certamente il significato di « innovare », e non quello di « rinnovare », sono, ad esempio, Ulp. D. 43.22.1.10, D. 50.17.123. ²⁷ *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (s. d., 1944) 6. Cfr. anche lo scritto cit. retro nt. 5, 331 s.

²⁸ Cfr. anche Grosso, *Divagazioni su Labeone*, in *Jus* 3 (1942) estr. 5 s.

²⁹ Porphir. *ad Horat. sat.* 1.3.82. Si ricordi anche l'episodio narrato da Dio. 54. 15: proponendosi in senato che si montasse a turno la guardia alla persona di Augusto, si schermì ridendo col dire che l'inclinazione a russare gli impediva di far buona guardia. ³⁰ *Supt. Aug.* 54. ³¹ Un po' diversamente Dio. 54. 15, secondo cui Labeone si sarebbe scusato con Augusto, chiedendogli perchè mai non aveva incominciato col rimuovere Lepido dalla carica di *pontifex maximus*. ³² *Pomp. D.* 1.2.2.47. ³³ Cfr. per tutti

principis, che non risulta egli abbia avuto ³³. Ma gli valse, con l'ammirazione dei posteri, la difficile lode di Tacito ³⁴: « *Labeo incorrupta libertate, et ob id fama celebratior* ».

ANTONIO GUARINO

* * *

TRA GAIO (2. 30) E POMPONIO (D. 23.3.66)

E' nota la divergenza fra i due passi. Pomponio (8 *ad S. M.*) direbbe che, se l'usufruttuario cede l'usufrutto ad un estraneo, l'usufrutto si consolida con la proprietà: « *et si extraneo cedatur, id est ei qui proprietatem non habeat, nihil ad eum transire, sed ad dominum proprietatis reversurum usum fructum* ». Gaio dice che la cessione non ha nessun effetto e l'usufrutto è conservato dal cedente: « *alii vero in iure cedendo nihilo minus ius suum retinet: creditur enim ea cessione nihil agi* ». Si è cercato in vari modi di eliminare o spiegare il contrasto dei due giureconsulti. Da ultimo ne ha scritto il Grosso ¹ animato invero da grande fede nella genuinità di D. 23.3.66.

Qui io voglio dimostrare semplicemente che per sostenere l'impurità del testo accolto nei Digesti giustinianeî le mie indagini ² sulla formula della *in iure cessio usus fructus* erano superflue ³, mentre sfumano nel nulla le ipotesi e le conclusioni del Grosso dedicate alla difesa dell'autenticità ⁴. La frase della l. 66 sopra riportata si condanna da sè.

« *Id est ei qui proprietatem non habeat* » è una spiegazione inutile, perchè l'identificazione dell'*extraneus* è ovvia e, se Pomponio avesse temuto di abbattersi in lettori tanto stupidi da non intendere che nel caso di cui si tratta l'*extraneus* è « *qui proprietatem non habeat* », invece di scrivere « *extraneo* » per procurarsi il piacere di darne con « *id est rell.* » la definizione, si sarebbe, come Gaio, servito della parola « *alii* » ⁵.

KUNKEL, cit. 115 s. ³⁴ Ann. 3. 75.

¹ *In iure cessio dell'usufrutto ad un terzo*, in *Archeion idiokou dihaiou* 16. 77 ss. ² *SDHI.* 16. 277 ss. ³ Per altro, il titolo del mio articolo era *La cessione dell'usufrutto* e non ragionavo solamente della cessione ad un terzo.

⁴ L'*in iure cessio* dell'usufrutto all'estraneo non è confrontabile con l'*in iure cessio* dell'eredità e con la *manumissio vindicta* del servo. L'estraneo rimpetto all'usufruttuario non è un legittimo contraddittore nel negozio processuale dell'*in iure cessio*; sono invece legittimi contraddittori per l'erede che ha accettato l'eredità qualunque persona a cui la si voglia cedere e per il condomino l'*adsertor in libertatem* del servo. Donde risulta che nel caso dell'usufrutto non poteva essere « individuato e scisso l'effetto negativo dell'*in iure cessio* », ciò che al contrario fu possibile nei casi dell'eredità e della manumissione. ⁵ Che « *id est ei qui proprietatem non habeat* »